



CONFINDUSTRIA

Lavoro e Welfare

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
ROMA
c.a. Dott. Paolo Pennesi

Roma, 15 luglio 2014

Oggetto: Collocamento mirato – art. 5, comma 2 l. n. 68/1999 – richiesta chiarimenti.

Pervengono ad alcune aziende, da parte di alcuni uffici competenti, richieste di versamento del contributo di esonero parziale in relazione a personale che svolge lavorazioni cui è riferito un tasso di rischio Inail pari o superiori al 60 per mille, escluso – in sede di presentazione del prospetto informativo o di autocertificazione - dell'art. 5, comma 2, della legge n. 68/1999 (*all. 1*).

Va premesso che codesto Ministero del lavoro, con Decreto direttoriale n. 345 del 17 settembre 2013 e con nota operativa del 22 dicembre 2013, ha previsto che – anzitutto ai fini del prospetto informativo di cui all'art. 9, comma 6, della legge n. 68/1999 – la procedura informatizzata escluda automaticamente il personale in questione dalla base di computo, su indicazione del datore di lavoro.

Va, quindi, considerato che la base di computo sulla quale la procedura informatizzata ha calcolato l'aliquota d'obbligo e le eventuali scoperture sconta l'automatica esclusione di questo personale, come chiaramente espresso nel documento Ministeriale "*Prospetto Informativo L.68/99 Modelli e regole Versione Gennaio 2014*" (in particolare, pagina 18).

Su questa aliquota d'obbligo, le imprese hanno fondato le proprie decisioni in ordine alla possibilità o meno di chiedere l'esonero parziale (oneroso) in riferimento alle particolari condizioni che legittimano la concessione di questo beneficio.

Ne consegue che il personale "a rischio pari o superiore al 60 per mille" non viene preso in considerazione dalla procedura nella fase dell'eventuale esonero parziale, in quanto era stato considerato ai fini della fase a monte, quella della determinazione dell'aliquota d'obbligo.

Tanto si evince in modo inequivocabile anche dall'allegato tecnico, rev. 010 – UNIPI – Allegato B – Classificazioni UNIPI, relativo alle categorie escluse, dove, alla riga 39, con il numero di riferimento 0025, vengono indicati i *“Lavoratori con premio Inail pari o sup. al 60xmille”*.

Da quanto sopra, in coerenza con la risposta alle FAQ pubblicata nel sito internet Cliclavoro e con le comunicazioni a suo tempo intercorse da parte di alcuni servizi competenti, deve ritenersi escluso ogni onere a carico delle imprese, trattandosi di esclusione dalla base di computo e non di esonero parziale.

Nel quadro nazionale, la stragrande maggioranza dei servizi competenti, come si evince dalle indicazioni contenute nei relativi siti internet e dal comportamento concreto degli stessi, qualifica la previsione normativa come una pacifica ipotesi di esclusione dalla base di computo.

Si indicano, a titolo di esempio, Provincia Torino - http://www.provincia.torino.gov.it/sportello-lavoro/prosp_disabili/index - Provincia di Roma - <http://romalabor.provincia.roma.it/RomaLabor/it/dettagli.page?contentId=PAG100> - Provincia di Milano, che richiama direttamente la documentazione Ministeriale - <http://www.provincia.milano.it/lavoro/sod/modulistica/index.html>; provincia di Varese, che richiama direttamente la documentazione Ministeriale - <http://www.provincia.va.it/code/33376/Prospetto-informativo>).

Solamente alcune Regioni (es. Lombardia e Veneto) hanno un orientamento differente (ma alcune Province delle stesse Regioni hanno un comportamento differente!), che le porta a qualificare la fattispecie come esonero parziale e, quindi, a richiedere il pagamento del contributo esonerativo.

Va evidenziato, inoltre, che le determinazioni ministeriali (in particolare la determina dirigenziale del 2013 che ha modificato la procedura informatica del prospetto informativo, inserendo il personale a rischio tra le esclusioni dalla base di computo) sono state assunte *“d'intesa con il tavolo tecnico SIL”*, cui partecipano i servizi competenti.

L'orientamento della minoranza dei servizi competenti incide negativamente sulle aziende, che si vedono negato il certificato di ottemperanza, previsto dall'art. 17 della legge n. 68/1999 per la partecipazione agli appalti e per la concessione di molti altri benefici.

Si ritiene che la posizione dei servizi competenti che optano per la ipotesi dell'esonero parziale sia *contra legem*, e comunque in contrasto con la formale posizione del Ministero del lavoro.

Inoltre, si evidenzia che non risulta formalmente definito dal Ministero alcun criterio per il calcolo dell'eventuale contributo di esonero parziale riferito a questo personale, in quanto, da un lato, vista la procedura informatica, l'ipotesi potrebbe configurarsi come esonero totale (essendo i lavoratori a rischio esclusi sulla base della autocertificazione senza alcun limite) e, dall'altro, non esiste alcun meccanismo di calcolo della somma dovuta nelle determinazioni ministeriali (segno, evidente, della in conferenza di tale riferimento con la ormai acquisita esclusione dalla base di computo).

Si chiede, quindi, al Ministero di voler urgentemente fornire chiarimenti in merito al fine di evitare sia indebiti esborsi da parte delle imprese interessate dalle richieste di contributo (rispetto alla stragrande maggioranza che non è richiesta di tale versamento dagli altri servizi competenti), sia danni sul profilo della competitività (per il differente ingiustificato trattamento), sia danni per l'impossibilità di partecipare ai bandi ed agli altri benefici di legge.

L'urgenza dipende anche dal fatto che alcuni servizi competenti hanno posto il termine del 16 luglio per il versamento delle suddette somme.

Nel ringraziare, si resta in attesa di un urgente riscontro.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE

Pierangelo Albini

